

## La proprietà industriale

01 giugno 2021

La proprietà industriale è una delle due grandi categorie &ndash; l'altra è la proprietà letteraria e artistica (diritto d'autore) &ndash; che costituiscono la proprietà intellettuale.

Con l'espressione proprietà intellettuale ci si riferisce all'insieme dei diritti, i cosiddetti Intellectual Property Rights (IPR) di carattere:

- personale, ovvero il diritto morale di essere riconosciuto autore dell'opera o ideatore della soluzione tecnica o del marchio, che è un diritto personalissimo e inalienabile
- patrimoniale, connessi allo sfruttamento economico del risultato della propria attività creativa, che è invece un diritto disponibile e trasmissibile.

Le opere dell'ingegno umano, per la loro stessa natura e per le norme che le disciplinano, sono classificabili in tre macro categorie:

- opere dell'ingegno creativo, che fanno riferimento al mondo dell'arte e della cultura (opere letterarie, spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi, fotografie, quadri, progetti di architettura, schemi organizzativi, ecc.)
- segni distintivi, quali marchio, ditta, insegna, indicazione geografica, denominazione d'origine
- innovazioni tecniche e di design, che hanno per oggetto invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli industriali, topografie dei prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali.

Solo in riferimento a queste due ultime categorie si può propriamente parlare di diritti di proprietà industriale. Infatti, l'art. 1 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) afferma: "Ai fini del presente Codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali".

L'art. 2 del Codice precisa poi che i diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal Codice stesso. In particolare sono oggetto di:

- brevettazione

le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali

- registrazione

i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.

I segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sono invece protetti quando ricorrono i presupposti di legge. È interessante rilevare come il testo unico sulla proprietà industriale distingue tra "diritti titolati" (originati dalla brevettazione o registrazione) e "diritti non titolati", che sorgono in presenza di determinati presupposti. Segreti aziendali, marchio non registrato, denominazioni d'origine sono stati sempre disciplinati dalle norme sulla concorrenza sleale e il loro inserimento nel CPI ne ha rafforzato la tutela.

I diritti esclusivi che conferiscono la brevettazione e la registrazione sono rilasciati dall'UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, su domanda dell'interessato e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Il documento, che a seconda dei casi prende il nome di "brevetto" o "registrazione", è un atto amministrativo avente una duplice natura:

dichiarativa, perché presuppone la sussistenza di certi requisiti costitutivi, in quanto conferisce nuovi diritti al titolare.

A decorrere dal 18 maggio 2015 la trasmissione telematica delle domande dovrà avvenire esclusivamente dal Portale dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: <https://servizionline.uibm.gov.it>

Tale servizio riguarda il deposito diretto da parte dell'utente o del Mandatario designato delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande e dei rinnovi di marchi.

I pagamenti delle tasse e dei diritti di deposito dovranno avvenire con il modello F24 "Versamenti con elementi identificativi" e, per gli Enti Pubblici, con Modello F24 "Enti pubblici".

Le domande cartacee di brevetti e marchi, depositate presso gli Uffici brevetti delle Camere di Commercio, dovranno

Camera di Commercio di Lecce - <https://www.le.camcom.it/>

---

obbligatoriamente essere redatte sui nuovi moduli cartacei disponibili sul sito

dell'Uibm <http://www.uibm.gov.it/index.php/la-modulistica>. Per i depositi cartacei delle domande e delle istanze restano invariati i diritti di segreteria da versare alle Camere di Commercio, in aggiunta ai pagamenti delle tasse e dei diritti di deposito tramite F24.

La modulistica per il deposito di marchi internazionali:

<http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/news-dir-gen/2007803-modulistica-per-il-deposito-cartaceo>.

Per maggiori chiarimenti potrete contattare il competente Ufficio Marchi e Brevetti - Viale Gallipoli, 39 - 73100 Lecce (Le)

e-mail: [marchi-manifestazioniapremio-lecce@le.camcom.it](mailto:marchi-manifestazioniapremio-lecce@le.camcom.it) tel. 0832/684264 &ndash; 684213 - 684281 - 0832/684242  
fax 0832/684260